

Al Presidente della Corte d'Appello di Napoli
Via pec: presidente.ca.napoli@gistiziacert.it

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Via pec: prot.procura.napoli@gistiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Napoli
Via pec: prot.tribunale.napoli@gistiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di sorveglianza
Via Pec: prot.tribsolv.napoli@gistiziacert.it

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Via pec: prot.pg.napoli@gistiziacert.it

e p/c

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Via mail: sereteria@ordineavvocati.napoli.it

Al Consiglio Nazionale Forense
Via mail: comunicazione@consigionazionaleforense.it


Al Presidente dell'unione Camere Civili
Via mail: presidente@unionenazionalecamerrecivili.it

Al Presidente dell'Unione Camere Penali
Via mail: segreteria@camerepenali.it

ISTANZA IN AUTOTUTELA

Promossa da:

- Associazione Avvocati Liberi, United Lawyers for Freedom (ALI), in persona del Presidente Avv. Angelo Di Lorenzo, con sede in Roma alla Via Antonio Pollaiolo 5;
- Associazione Unione Italiana Forense (UIF), in persona del Presidente Nazionale Avv. Elisabetta Rampelli, con sede in Roma Via Cicerone n. 28;
- Associazione Diritti Umani e Salute, in persona del Presidente Avv. Stefano Galeani, con sede in Roma alla Viale Marx 153, Roma;
- Associazione Umanità e Ragione, in persona del Presidente Avv. Olga Milanese, con sede in Salerno, Piazzetta Monsignor Bolognini n.1;
- Associazione Arbitrium, in persona del Vice Presidente Avv. Valeria Panetta, con sede in Cosenza, alla Via Dalmazia 31/E;
- Associazione ADL Avvocati per i Diritti e le Libertà, in persona del Presidente Avv. Francesco Caronia, con sede in Palermo, Via Serradifalco n. 149.



I N F O R M A T O

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

V I S T O

- IL decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 227/2022;
- Il decreto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli n.49/2022;
- Il decreto del Presidente del Tribunale di Napoli n. 229/2022;
- La circolare Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli n. 2/2022;
- Il decreto del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli n. 33/2022;

confluiti nel provvedimento complesso del 22 giugno 2022, a firma congiunta, avente ad oggetto *“Nuove misure in tema di emergenza epidemiologica da Covid -19 in vigore dal 23 giugno 2022 ai sensi del decreto legislativo 81/2008”*.

R I L E V A T O


che con tale provvedimento veniva disposta, a decorrere dal 23 giugno 2022 e fino al 30 settembre 2022, l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (quanto meno mascherine chirurgiche ferma la forte raccomandazione di indossare la FFP2) ai fini dell'accesso e della permanenza negli uffici giudiziari e nei palazzi della giustizia partenopei, nei luoghi di lavoro e in altre situazioni specificate quali: attività lavorativa a contatto con il pubblico; prestazioni lavorative svolte in locali in comune con uno o più lavoratori; nel corso di riunioni in presenza; in ogni altro caso di formazione di file; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori; nelle aule di udienza; in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente (anche bar interni, code per l'ingresso negli uffici), ivi comprese le zone di transito laddove si verifichino situazioni di affollamento che non consentono il mantenimento della distanza interpersonale (tipicamente gli sbarchi ascensori).

C O N S I D E R A T O


che tale obbligo veniva disposto, oltre che per il personale amministrativo dipendente dell'amministrazione giudiziaria, per magistrati professionali ed onorari, per i militari e forze di polizia, per i tirocinanti, i tecnici informatici ed i sistemisti, per il personale tecnico convenzionato, per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i suddetti uffici giudiziari, per il personale delle ditte affidatarie di servizi di pulizia, manutenzione, ristorazione, intercettazione, per partecipanti a convegni, congressi *et similia*, ed anche per il pubblico, i visitatori, gli ospiti, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia.

R I T E N U T O

- che il decreto legge 16 giugno 2022 n. 68, all'art. 11, ha introdotto modifiche all'art10 quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 (convertito con modificazione dalla L. 17 giugno 2021,



- n. 87), rubricato “*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”, in base al quale, a decorrere dal 1 maggio 2022, le c.d. *mascherine* non sono più considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (comma 8), e devono essere indossate esclusivamente negli ambiti e nelle circostanze descritte dalla norma medesima;
- che alla data dell’emanazione del provvedimento impositivo da parte dell’A.G. di Napoli, le c.d. *mascherine* NON devono essere indossate dalla popolazione, ad eccezione che per l’ambito scolastico sino al termine dell’anno scolastico 2021.2022 (art. 3 DL 52/21), per l’accesso ed utilizzo fino al 30 settembre 2022 ai mezzi di trasporto espressamente elencati alla lett. a) n. 2, 3,4,5, e 6 dell’art. 10 quater cit., nonché, ai sensi del comma 2 ultimo periodo dell’art. 10quater, per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
 - che l’art. 10bis DL 52/22, introdotto dall’art. 3 decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2022, n. 52, ha attribuito esclusivamente al Ministro della Salute un generico potere di ordinanza, nel rispetto della situazione epidemiologica e dei principi di adeguatezza e proporzionalità, di aggiornare le linee guida ed i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali nonché, sentiti i Ministri competenti per materia, introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, e/o imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti;
 - che l’art. 5 L. 22 maggio 1975, n. 152, recante “*Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico*” (testo inasprito dalla L. 155/2005, recante “*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*” aggiornato nel 2019), espressamente vieta l’uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, condotta sanzionata penalmente per la quale è previsto l’arresto in flagranza;
 - che la scelta legislativa di abolire l’obbligo dell’uso delle mascherine, lasciando che queste ultime siano solo raccomandate, è stata fondata su valutazioni di carattere politico-sanitario ad appannaggio esclusivo del legislatore, in rapporto alle attuali condizioni epidemiologiche ed in relazione ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza;
 - che obbligare i cittadini ad indossare un dispositivo di qualsiasi natura, nonché impedire loro l’accesso negli uffici pubblici e giudiziari di Napoli per esercitare la difesa nelle aule, qualora sprovvisti di tali dispositivi, è imposizione che costringe i cittadini a commettere reati, e si riflette sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione, entrambi assoggettati alla riserva assoluta di legge (artt. 13-16 Cost.).
 - che, come visto, alcuna norma di legge o atto avente forza di legge prevede le prescrizioni obbligatorie di indossare le “*mascherine*” imposte dai capi degli uffici giudiziari di Napoli;
 - che, come visto, alcuna norma di legge o atto avente forza di legge attribuisce ai capi degli uffici giudiziari un potere di ordinanza per l’emanazione delle prescrizioni obbligatorie imposte dal provvedimento in premessa;
 - che, come visto, le cd *mascherine* non sono nemmeno più considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) ex articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, perciò,



del tutto fuori luogo si attesta il richiamo al D.Lgs 81/2008 (T.U. sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro) per giustificare l'imposizione dell'obbligo d'indossarle ai lavoratori pubblici e, soprattutto, ai soggetti che, al di fuori di un rapporto di dipendenza con l'amministrazione della giustizia, usufruiscono del servizio pubblico;

- che i funzionari pubblici non hanno alcun potere legiferante, *a fortiori* i magistrati, i quali la legge devono limitarsi ad applicarla e non a farla;
- che l'obbligo di indossare le mascherine imposto ai difensori, ai lavoratori, all'utenza ed a chiunque acceda negli uffici pubblici diretti dai funzionari, dai dirigenti e dai capi degli uffici giudiziari di Napoli, costituisce una evidente violazione di legge con abuso dei poteri e delle funzioni del proprio ufficio;
- che la disposizione in contestazione, oltre a frapporre ostacoli all'efficienza ed all'effettività del servizio pubblico, potrebbe costituire un'istigazione in relazione al reato di cui all'art. 5 L. 152/75, e pregiudicare l'ordine pubblico allorché l'utenza, posta nella posizione di dover difendere i propri diritti contro una disciplina eccentrica ed eccessiva innanzi ai pp.uu. delegati al controllo, viene esposta al pericolo di resistenza, di violenze private, di abusi, di interruzione delle udienze e rinvii dei processi se non addirittura, in caso di impedimento di un avvocato, delle parti o dei consulenti di entrare negli uffici o nelle aule perché non intendono sottostare ad un ordine illegittimo, generare nullità assolute dei processi penali o pregiudicare gli interessi delle persone nei giudizi civili.

Tutto ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto si

CHIEDE

alle Autorità in indirizzo di voler revocare e/o modificare e/o dichiarare inefficace il provvedimento in premessa nella parte in cui impone l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie a tutti i soggetti ivi dettagliatamente elencati ai fini dell'accesso e della permanenza nel Palazzo di Giustizia, nei luoghi di lavoro e nelle situazioni ivi specificate.

Roma, lì 7 Luglio 2022

Avvocati Liberi (ALI)
Avv. Angelo Di Lorenzo

Unione Italiana Forense (UIF)
Avv. Elisabetta Rampelli

Umanità e Ragione
Avv. Olga Milanese

Diritti Umani e Salute
Avv. Stefano Galeani

Arbitrium
Avv. Valeria Panetta

Avvocati per i Diritti e le Libertà (ADL)
Avv. Francesco Caronia